

Palermo, 16/01/2015

A TUTTE LE IMPRESE ASSOCIATE

A TUTTI I CONSULENTI

CIRCOLARE N. 01

In merito alla ns. comunicazione n.03/2014, relativa al versamento obbligatorio al sistema di previdenza complementare della contribuzione contrattuale, le parti firmatarie del CCNL Edile artigianato e piccola impresa del 24 gennaio 2014 come modificato dal successivo Accordo del 16 ottobre 2014, e nel conseguente Accordo attuativo del 18 novembre 2014, hanno fornito i primi chiarimenti operativi, che provvediamo quindi a riportarvi di seguito.

- **Per i lavoratori già associati a Prevedi alla data del 31/12/2014** (avendo già sottoscritto il modulo di adesione o per effetto del tacito conferimento di TFR al Fondo Pensione), tale contributo si somma alle fonti contributive ordinarie (1% a carico azienda, 1% a carico lavoratore e/o TFR maturando) ed è dovuto dal datore di lavoro per tutto il periodo di applicazione del CCNL sopra richiamato, anche nel caso in cui il lavoratore sospenda il contributo dell'1% a proprio carico e quindi quello dell'1% a carico del datore di lavoro oppure trasferisca la propria posizione individuale ad altra forma pensionistica complementare oppure effettui la liquidazione totale della posizione individuale (per uscita dai CCNL edili) e poi torni ad essere a tali Contratti.
- **Per i lavoratori non già associati a Prevedi alla data del 31/12/2014**, il versamento del contributivo contrattuale, dovuto ai sensi del CCNL sopra richiamato, determina l'iscrizione degli stessi al Fondo Pensione (*iscrizione contrattuale*), senza ulteriori obblighi contributivi finché gli interessati non decidano, eventualmente, di attivare la contribuzione a proprio carico dell'1% e quindi quella dell'1% a carico del datore di lavoro e/o la fonte contributiva relativa al TFR maturando. Anche per gli aderenti contrattuali (cioè quelli associati a Prevedi per effetto del solo contributo contrattuale) il contributo contrattuale è dovuto dal datore di lavoro per tutto il periodo di applicazione dei CCNL edili, anche nel caso in cui il lavoratore trasferisca la propria posizione individuale ad altra forma pensionistica complementare oppure effettui la liquidazione totale della posizione individuale per uscita dai CCNL edili e poi torni ad essere soggetto a tali Contratti.
- **L'erogazione riguarda anche i dipendenti impiegati**, pertanto, a partire dalle denunce di gennaio 2015, nel caricamento delle denunce mensili sul nostro gestore on-line, sia manuali che da file, andranno indicati i dati relativi a tutte le figure impiegate e quindi anche i tecnici di cantiere e per tutti andrà indicato l'importo da versare mensilmente per la previdenza complementare.

Nella voce contratti del nostro sito www.edilcasssicilia.it troverete le fonti contrattuali di riferimento su citate.